

**Accordo Quadro per l'applicazione, in fase sperimentale, degli ILG
alla concessione Val d'Agri**

**Direzione Generale per la Sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche
(DGS UNMIG) - Regione Basilicata (RB) - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) – e Titolare (ENI)**

“PROTOCOLLO DI TRASMISSIONE DATI”

Premesse

L'Accordo Quadro (*AQ*) sopra citato per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida (ILG) alla concessione “Val d'Agri” ed il successivo Addendum del dicembre 2017, stabilisce nell'Articolo 8.2 che le modalità della trasmissione dei dati acquisiti per i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, nonché per i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali (così come indicato nell'articolo 8.1), debbano essere contenute in apposito documento (“Protocollo di Trasmissione Dati”) redatto e approvato successivamente dal *Comitato*. Inoltre, nello stesso protocollo dovrà essere regolato anche l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili (Articolo 8.9 dell'*AQ*).

Il presente documento ottempera a quanto sopra richiesto e definito.

Il presente protocollo, inoltre, recepisce quanto già illustrato relativamente allo stato delle conoscenze sulla concessione, sul giacimento, e sui monitoraggi preesistenti nell'ambito della prima riunione di *kick off* avvenuta in data 27 aprile 2017 per l'avvio dei lavori dell'*AQ*. Le informazioni illustrate sono già state poste all'attenzione delle Amministrazioni rappresentate nel *Comitato* attraverso un'unica soluzione di trasmissione.

Per quanto invece riguarda dati specifici ritenuti di interesse del *Comitato* e i dati riguardanti i monitoraggi, la trasmissione avrà ovviamente sia carattere di una *tantum* (dati pregressi) che continuativo.

Da quanto emerso nella prima trasmissione dati da parte della società durante il *kick off meeting* il campo di coltivazione ad olio della Val d'Agri ha già in essere da molti anni il monitoraggio della sismicità, parzialmente quello delle deformazioni del suolo e quello delle pressioni di poro.

Considerato che, come riportato nell'*AQ* e nelle ILG stessi, la rete di monitoraggio sismico e quella delle deformazioni del suolo necessitano di un aggiornamento tecnologico o di una completa implementazione, l'*AQ* prevede una fase transitoria di “valorizzazione dell'esistente” in cui le reti saranno implementate dal *Titolare* per poi essere cedute dopo 24 mesi alla *SPM*.

Si ritiene quindi che la trasmissione dati, alla stregua dell'adeguamento della rete, debba prevedere due tempistiche differenti che riguardino una prima situazione temporanea relativa all'esistente ed una seconda definitiva, che sarà applicata quando le due reti di monitoraggio passeranno di proprietà alla *SPM*.

Questo documento potrà quindi essere nuovamente redatto a seguito della prima fase di implementazione, al termine dei 24 mesi, attraverso nuova decisione del *Comitato* in modo da riconsiderare alla luce della cessione della rete la soluzione più opportuna della trasmissione dati.

Articolo 1 ***(Finalità)***

Il presente Protocollo viene sottoscritto allo scopo di:

- a. Stabilire le tipologie e i formati dei dati di monitoraggio che saranno oggetto dell'*AQ*;
- b. Definire frequenza e modalità di consegna dei dati di monitoraggio acquisiti dal *Titolare* in passato e fino all'avvio delle attività previste dall'*AQ*;
- c. Concordare frequenza e modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio che saranno acquisiti dal *Titolare* o dalla *SPM* durante il periodo di validità del presente Protocollo;
- d. Definisce le modalità di informazione e diffusione dei dati.

Articolo 2 ***(Durata)***

Il presente "Protocollo di trasmissione dati" avrà validità dalla data di approvazione da parte del *Comitato* di cui all'art. 5 dell'*AQ* e terminerà alla scadenza dello stesso accordo, salvo eventuali modifiche da apportare a seguito della prima fase di implementazione delle reti di 24 mesi.

Articolo 3 ***(Monitoraggio della sismicità)***

1. La *SPM* ha il compito di validare il progetto di adeguamento della rete sismica come definito all'art. 6 dell'*AQ*;
2. I termini del presente articolo devono intendersi per la durata dei 24 mesi dall'inizio della sperimentazione;
3. Alla consegna alla *SPM* della rete completa ed adeguata, il *Comitato* si dovrà riunire per ridefinire lo stesso articolo per il resto della durata dell'*AQ*.
4. Nel periodo transitorio, la trasmissione dati alla *SPM* sarà attuata con le seguenti modalità:
 - a. Il *Titolare* renderà disponibili i dati finora acquisiti, in forma *raw-data* originari ed i rapporti di elaborazione su base annuale;
 - b. La *SPM* avrà inoltre accesso diretto ai dati registrati dalla attuale rete di monitoraggio e da quella che sarà implementata durante i 24 mesi di fase transitoria.
5. L'analisi della sismicità prenderà inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni locali della rete di monitoraggio della Rete Sismica Nazionale.

Articolo 4

(Monitoraggio delle deformazioni del suolo)

1. La *SPM* validerà il progetto preliminarmente illustrato dal *Titolare* come definito all'articolo 6 dell'*AQ*.
2. I termini del presente articolo devono intendersi per la durata dei 24 mesi dall'inizio della sperimentazione;
3. Alla consegna alla *SPM* della rete completa ed adeguata, il *Comitato* si dovrà riunire per ridefinire lo stesso articolo per il resto della durata dell'*AQ*.
4. Nel periodo transitorio, la trasmissione dati alla *SPM* sarà attuata con le seguenti modalità:
 - a. Il *Titolare* renderà disponibili i dati InSAR finora acquisiti e per il futuro la stessa tipologia di dato su base annuale;
 - b. Il *Titolare* renderà disponibile su base periodica definita dalla *SPM*, tutti i dati CGPS della rete in fase di implementazione, in formato internazionale RINEX;
 - c. Il *Titolare* renderà disponibili i risultati di analisi delle deformazioni del suolo dell'area fatte integrando i dati InSAR con i dati di stazioni CGPS, non proprietarie, presenti nella zona di interesse;
5. L'analisi della deformazione del suolo prenderà inoltre in considerazione i dati provenienti dalle stazioni CGPS della Rete Integrata Nazionale GPS.

Articolo 5

(Monitoraggio delle pressioni di poro)

1. La trasmissione dei dati delle pressioni di poro verso la *SPM*, già acquisiti regolarmente dal *Titolare*, sarà effettuata con le seguenti modalità:

Dati pregressi, in una unica soluzione ed in formato elettronico, relativi a:

- a. Registrazione dei profili statici;
- b. Misure con sensori di pozzo permanenti (*downhole permanent gauges*);
- c. Misure con sensori di pozzo temporanei (*memory gauges*).

Dati futuri:

- d. Tipologia dei dati menzionati al punto 1 con frequenza semestrale o, qualora espressamente richiesto, con frequenza maggiore;
- e. Per l'intera durata dell'*AQ*, la *SPM* potrà inoltre richiedere accesso diretto al sistema di acquisizione dati di pressione misurata a testa pozzo.

Articolo 6

(Altri dati)

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 7 dell'*AQ*, il *Titolare* renderà disponibili alla *SPM*:
 - a. i dati relativi ai volumi di idrocarburi ed acqua prodotti e reiniettati nel giacimento;
 - b. i dati relativi alle caratteristiche geologico-strutturali e di sottosuolo del giacimento.

2. Tutti i predetti dati, storici ed attuali, verranno trasmessi dal *Titolare* in una unica soluzione ed in formato elettronico.

Articolo 7

(Utilizzo e diffusione dei dati)

1. Tutti i dati trattati nell'ambito dell'*AQ* saranno raccolti e analizzati dalla *SPM* e consegnati alla *DGS UNMIG* che li conserva in formato *raw* ed elaborato ai sensi dell'art. 8 comma 6, b) dell'*AQ*.
2. Tutti i dati trattati nell'ambito dell'*AQ*, come previsto dalle *ILG*, saranno consegnati alla *DGS UNMIG*, alla *RB* e all'*ARPA* Basilicata, che potranno ottenerli in formato *raw* e/o elaborata ai sensi art. 8 comma 1 dell'*AQ*.
3. I risultati dei monitoraggi saranno, inoltre, resi disponibili ai sensi dell'art. 6 comma 3, e) dell'*AQ*, attraverso la "Relazione Semestrale".
4. La *DGS UNMIG*, la *RB* e l'*ARPA*, ai sensi dell'art. 8 comma 6 c), si impegnano a trasmetterli e diffonderli in forma aggregata e comprensibile a terzi anche sui siti web dedicati (art. 5 *AQ*).
5. Per le modalità di diffusione dei dati si rimanda ai dettagli dell'*AQ* e del Cap. 8 delle *ILG*.
6. Nel caso vi siano dati relativi al giacimento di cui all'art. 6 comma a, b ritenuti commercialmente sensibili, saranno soggetti a quanto disposto all'Art. 9 del presente protocollo.

Articolo 8

(Variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dati)

1. Eventuali variazioni delle modalità di consegna, frequenza e trasmissione dei dati, rispetto a quanto stabilito nel presente Protocollo, dovranno essere in linea con gli *ILG* e le indicazioni dell'*AQ* e saranno definiti attraverso un apposito tavolo tecnico fra i soggetti coinvolti e successivamente sottoposte al *Comitato*.

Articolo 9


(Proprietà dei dati e dati commercialmente sensibili)


1. In relazione alle caratteristiche ed alla proprietà dei dati della concessione viene stabilito quanto segue:
 - a. I dati relativi ai monitoraggi della sismicità e delle deformazioni plano-altimetriche saranno di proprietà della *SPM* successivamente al periodo di adeguamento delle reti quando le reti suddette passeranno di proprietà alla *SPM*;
 - b. Per i dati relativi al giacimento commercialmente sensibili, la richiesta di accesso e pubblicazione deve essere formalmente autorizzata dal *Titolare*, proprio per la natura degli stessi ed il conseguente impatto industriale che ne comporterebbe, in linea con le normative e disposizioni vigenti in materia;
 - c. Per gli altri dati (ex. Art. 6) il *Titolare* è proprietario dei dati.

2. Nelle more del trasferimento delle proprietà delle reti alla SPM (art.10 comma 3) il *Titolare* è proprietario del dato, fermo restando i principi di condivisione espressi nei precedenti articoli.


Roma, 27 giugno 2018

I Rappresentanti della DGS UNMIG


.....
(Ing. Silvia Grandi)


.....
(Dott.ssa Ilaria Antoncecchi)


Il Rappresentante della Regione Basilicata


.....
(Dott.ssa Emilia Piemontese)



.....
(Ing. Maria Felicia Marino)

La Rappresentanza della Struttura preposta al monitoraggio


.....
(Dott. Thomas Braun)


.....
(Dott.ssa Stefania Danesi)

II Titolare della Concessione (Eni S.p.A.)


.....
(Ing. Marco Mileti)